AULA 'A'

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N.439/2024
Cron.
Rep.
Ud 29/09/2026
CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -

Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere-

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere-

Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE -Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 439-2024 proposto da:

ROSSETTO TRADE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO LIMATOLA, CLAUDIO DAMOLI, ANDREA DELL'OMARINO, OSVALDO CANTONE, FABIANA MENICHETTI, LORENZO CANTONE;

- ricorrente -

contro

2026
3708

BURANI BARBARA, LETTIERI SONIA;

- intimate –

avverso la sentenza n. 341/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/06/2023 R.G.N. 375/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 341/2023, depositata il 20.6.2023, la Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da Rossetto Trade S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 309/2021, che aveva accolto il ricorso delle lavoratrici Barbara Burani e Sonia Lettieri, dipendenti della società con qualifica di operaie addette alle vendite di 4° livello, e condannato la datrice di lavoro a corrispondere a ciascuna la somma di € 624,00 lordi (pari a € 16,00 lordi per 14 mensilità) per il periodo 1.4.2015 – 31.12.2017, quale elemento distinto della retribuzione previsto dall'art. 21-bis del CCNL Terziario e Commercio in caso di mancata iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est).

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la società Rossetto Trade, pur non iscritta alle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Terziario e Commercio, avesse implicitamente aderito alla relativa disciplina complessivamente considerata, in ragione dell'applicazione ai dipendenti dei più significativi elementi retributivi della contrattazione collettiva e della determinazione dei livelli di inquadramento secondo i parametri del CCNL; ha poi reputato che non giovasse alla datrice di lavoro negare l'applicabilità della disciplina convenzionale sul presupposto di un richiamo soltanto indiretto alla stessa quale criterio di adeguatezza ex art. 36 Cost., in quanto «se tanto è consentito al giudice, estraneo al rapporto contrattuale, lo stesso non è consentito al datore di lavoro che, in quanto parte del rapporto di lavoro, nel momento in cui richiama e riferisce al rapporto una normativa estranea al contenuto dell'accordo individuale non fa che dare alla stessa applicazione diretta»; l'art. 21-bis del CCNL, lungi dal

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

configurare obblighi a carico delle organizzazioni stipulanti, appartiene al contenuto normativo/economico del contratto collettivo (e non a quello obbligatorio), come confermato dalla dichiarazione a verbale delle parti sociali, secondo cui «nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dall'articolo 95 per il finanziamento del Fondo Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est)», con conseguente vincolatività anche per il datore di lavoro che applichi il CCNL per adesione implicita; le deroghe alla disciplina convenzionale invocate dalla società costituivano singole deroghe non idonee a escludere la vincolatività complessiva del CCNL.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso assistito da memoria Rossetto Trade S.p.A. affidandolo a sei motivi.

Le lavoratrici sono rimaste intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2070 c.c. e degli artt. 36 e 39 Cost., nonché degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale ritenuto che l'applicazione delle tabelle retributive del CCNL ai soli fini del rispetto dell'art. 36 Cost. comportasse la vincolatività anche dell'art. 21-bis, seppur continuativamente oggetto di contestazione da parte della datrice di lavoro, in assenza della prova di un comportamento datoriale volto a recepire l'intera normazione collettiva.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto provata l'adesione implicita al CCNL per fatti concludenti nonostante la contestazione della circostanza da

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

parte della datrice di lavoro e il mancato assolvimento del correlato onere probatorio da parte delle lavoratrici.

Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1372 c.c., nonché degli artt. 36 e 39 Cost., per avere la Corte d'appello ritenuto che il datore di lavoro, in conseguenza dell'applicazione delle tabelle retributive del CCNL ai soli fini del rispetto dell'art. 36 Cost., fosse tenuto ad applicare non solo gli elementi che costituiscono il minimo costituzionale ma l'intera parte retributiva-normativa della contrattazione collettiva, compreso l'art. 21-bis.

Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 2070 c.c. e 39 Cost. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), per non avere la Corte territoriale considerato la diversa regolamentazione di plurimi istituti del rapporto di lavoro (apprendistato, Fondo Est, maneggio denaro, indennità di cassa, premio base annuale), oggetto di discussione tra le parti e decisivi per escludere l'adesione implicita all'intero CCNL.

Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 1372 c.c. e dell'art. 49 d.lgs. 165/2001 per aver ritenuto vincolante l’art. 21-bis del CCNL (Fondo Est) nei confronti di un datore di lavoro non iscritto ai sindacati stipulanti, che applica il contratto solo come parametro ex art. 36 Cost. La sentenza avrebbe erroneamente qualificato la previsione come parte normativo-retributiva anziché obbligatoria sulla scorta di una dichiarazione a verbale, attribuendo a quest'ultima un valore di interpretazione autentica inammissibile nei contratti collettivi di diritto comune e lesiva del principio di relatività degli effetti contrattuali.

La sesta censura denunzia la violazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c. nell’interpretazione dell'art. 21-bis e della relativa dichiarazione a verbale. La Corte

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

di merito si sarebbe limitata al tenore letterale dell'atto senza indagare la comune intenzione delle parti né valutare la collocazione sistematica della norma nel capo dedicato al welfare aziendale, trattando come precetto vincolante e gravoso per terzi non iscritti quella che era una mera clausola obbligatoria e programmatica di contenimento salariale.

I primi quattro motivi – che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione – sono fondati nei termini che seguono.

5. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i contratti collettivi di lavoro di diritto comune – che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 1959 – costituiscono atti di natura negoziale e privatistica e si applicano pertanto esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti, senza contestazione alcuna (cfr., ex plurimis, Cass. n. 74 del 2022; Cass. n. 33420 del 2022; Cass. n. 10632 del 2009; Cass. n. 16340 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 2665 del 1997).

6. In particolare, questa Corte ha ripetutamente affermato che non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre,

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

dovendosi escludere in tal caso che il contratto stesso possa avere efficacia vincolante nei suoi confronti anche per quanto riguarda le clausole da lui contestate (così, testualmente, Cass. n. 10632 del 2009, in senso conforme Cass. n. 319 del 1997; Cass. n. 5596 del 2001; Cass. n. 4303 del 1986).

Tale principio è stato costantemente ribadito anche nella giurisprudenza più recente, secondo cui l'implicito recepimento per comportamento concludente postula una costante e prolungata applicazione senza contestazione delle relative clausole, mentre l'applicazione parziale o condizionata esclude l'adesione automatica e generalizzata per facta concludentia (cfr. Cass. n. 32926 del 2025).

7. Parimenti consolidato è il principio secondo cui l'art. 2070, comma 1, c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione; con la conseguenza che il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un determinato contratto collettivo se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2665 del 1997; in senso conforme, Cass. n. 37524 del 2021).

8. Quanto al terzo motivo, questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice di merito – anche quando assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti – non può rapportarsi a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, con esclusione delle voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o le mensilità ulteriori (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6878 del 2002; Cass. n. 15148 del 2008; Cass. n. 27138 del 2013; Cass. n. 944 del 2021; Cass. n. 3362 del 1992). In particolare, il minimo costituzionale quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (cfr. Cass. n. 6878 del 2002; Cass. n. 12624 del 2020).

Ne discende che, ove il datore di lavoro non iscritto ai sindacati stipulanti si limiti a utilizzare le tabelle salariali del CCNL quale parametro di conformità all'art. 36 Cost. – senza averlo recepito né espresso né tacitamente – non può essergli imposta l'applicazione integrale della parte normativa del contratto collettivo, e tanto meno di clausole di natura obbligatoria o assistenziale, la cui estraneità al nucleo essenziale della retribuzione costituzionalmente garantita è palese (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 1756 del 2021; Cass. n. 3218 del 1998).

9. È altresì onere della parte che agisce ponendo a fondamento della domanda un determinato contratto collettivo fornire la dimostrazione della sua applicabilità al caso concreto, secondo le regole generali in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c., non potendo il giudice sopperire all'inerzia probatoria della parte mediante il ricorso al proprio prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., il quale presuppone pur sempre l'esistenza di elementi istruttori da valutare (cfr. Cass. n. 37524 del 2021; Cass. n. 5005 del 2021).

10. Nel caso di specie, la Corte territoriale non si è attenuta ai principi sopra richiamati.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

Risulta dagli atti – ed è riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata – che la società Rossetto Trade:

i) non era iscritta ad alcuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Terziario e Commercio;

ii) faceva riferimento alle tabelle retributive del CCNL esclusivamente al fine di corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione conforme al disposto dell'art. 36 Cost.;

iii) aveva espressamente contestato, con missiva del 22.12.2017 indirizzata alla UilTucs, l'obbligo di applicare le clausole di cui agli artt. 21 e 21-bis del CCNL;

iv) regolamentava in modo diverso dalla disciplina collettiva plurimi istituti del rapporto di lavoro (apprendistato, maneggio denaro e indennità di cassa, premio base annuale), come documentalmente provato, nonostante la contumacia delle lavoratrici.

11. In tale contesto, il richiamo alle tabelle salariali del CCNL ai soli fini del rispetto dell'art. 36 Cost. – in presenza di contestazione espressa di specifiche clausole e di una pluralità di deroghe rispetto alla disciplina collettiva – non poteva ritenersi sufficiente a integrare un'adesione implicita all'intero contratto collettivo, e in particolare all'art. 21-bis, specificamente contestato.

La Corte territoriale ha, inoltre, omesso di considerare che l'onere di provare l'adesione implicita della datrice di lavoro al CCNL gravava sulle lavoratrici ricorrenti, le quali si erano limitate ad affermare in modo apodittico – senza offrire alcun elemento probatorio – che la società applicasse «tutti gli elementi normativi e retributivi del C.C.N.L. Terziario», affermazione smentita dalle plurime deroghe documentalmente provate dalla società e mai contestate dalle controparti.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

12. Né può condividersi l'assunto della Corte distrettuale secondo cui al datore di lavoro non sarebbe consentito richiamare le tabelle salariali del CCNL quale parametro di adeguatezza ex art. 36 Cost., in quanto così facendo darebbe alla disciplina convenzionale «applicazione diretta».

Tale affermazione – che confonde il piano dell'adempimento spontaneo di un obbligo costituzionale con quello dell'adesione negoziale a un contratto collettivo – si pone in contrasto con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il datore di lavoro non iscritto ai sindacati stipulanti ben può riferirsi alle tabelle retributive del CCNL al solo fine di assicurare una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., senza che ciò comporti l'automatica vincolatività dell'intera disciplina collettiva, e segnatamente delle clausole di natura obbligatoria o assistenziale da lui espressamente contestate.

13. Quanto al quarto motivo, la sentenza impugnata ha omesso di considerare – in violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti: la pacifica non applicazione della disciplina dell'apprendistato prevista dal CCNL, la diversa regolamentazione dell'indennità di cassa e del maneggio denaro (con trattamento di miglior favore per i dipendenti), l'erogazione di un premio base annuale non previsto dal CCNL. Tali circostanze – plurime e attinenti a istituti fondamentali del rapporto – non potevano essere liquidate come «singole deroghe» irrilevanti, costituendo al contrario elementi decisivi per escludere la volontà della datrice di lavoro di aderire integralmente alla disciplina collettiva.

14. Deve quindi ribadirsi che il contratto collettivo di diritto comune non dichiarato efficace erga omnes si applica esclusivamente agli iscritti alle associazioni stipulanti o a coloro

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

che vi abbiano prestato adesione espressa o implicita, desumibile da una costante e prolungata applicazione di tutte le relative clausole al singolo rapporto, senza contestazione alcuna.

Invero, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto collettivo, operato dal datore di lavoro non iscritto ai sindacati stipulanti al solo fine di corrispondere una retribuzione conforme all'art. 36 Cost., non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita all'intero contratto collettivo, specie ove il datore di lavoro abbia espressamente contestato l'applicabilità di specifiche clausole e regolamenti in modo difforme dalla disciplina collettiva una pluralità di istituti del rapporto di lavoro. Conseguentemente, in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice – anche quando assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti – non può rapportarsi a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, con esclusione delle voci tipicamente contrattuali; né il riferimento parametrico alle tabelle salariali operato spontaneamente dal datore di lavoro ai fini dell'art. 36 Cost. può tradursi nell'imposizione dell'integrale applicazione della parte normativa del contratto collettivo.

Infine, l’onere di provare i fatti costitutivi dell'adesione implicita del datore di lavoro al contratto collettivo grava sulla parte che invoca l'applicazione della relativa disciplina, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.

I motivi primo, secondo, terzo e quarto devono, quindi, essere accolti, con assorbimento dei restanti (quinto e sesto, concernenti la natura obbligatoria o normativa dell'art. 21-bis e

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

l'interpretazione della dichiarazione a verbale) con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà procedere a un nuovo esame oltre a procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2026.

La Presidente

Margherita Maria Leone

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85